

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2007.

Attuazione della direttiva 2005/86/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il canfene clorurato;

Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2005/86/CE;

Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie».

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 è modificato sostituendo la linea 19, Canfene clorurato (toxafene), secondo quanto previsto dall'allegato I.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 180

ALLEGATO I

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«19. Canfene clorurato (toxafene) — somma di congeneri indicatori CHB 26, 50 e 62 (*)	— Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce	0,02
	— Olio di pesce (**)	0,2
	— Mangimi per pesci (**)	0,05

(*) Sistema di numerazione secondo Parlar, con il prefisso "CHB" o "Parlar #"

— CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octoclorobornano

— CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonaclorobornano

— CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano.

(**) I tenori saranno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i contenuti massimi.»